



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PAGLIARI, CUCCA, CORSINI, DALLA ZUANNA,
FASIOLO, FAVERO, ORRÙ, PEZZOPANE e SCALIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2016

Nuove norme in materia di propaganda elettorale esterna

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone la modifica delle norme, ormai ampiamente datate, relative alla propaganda elettorale e referendaria esterna, quali quelle svolte mediante affissione di stampati, giornali murali, manifesti, decorazioni e iscrizioni su veicoli privati o mezzi di trasporto pubblico.

Gli obiettivi della proposta si possono così sintetizzare: 1) contrastare la generale situazione di illegalità diffusa nella propaganda elettorale e referendaria che porta all'affissione selvaggia negli spazi predisposti ed autorizzati dai comuni; 2) conseguentemente scongiurare il ricorso a periodiche operazioni di condono a sanatoria delle sanzioni per propaganda abusiva, che generano nell'opinione pubblica un senso diffuso di sfiducia nelle forze politiche e nelle stesse istituzioni rappresentative; 3) ridurre le distorsioni che la pratica delle affissioni abusive produce nella competizione tra partiti e tra candidati, salvaguardando i diritti dei piccoli partiti con la conferma della fascia gratuita e garantendo la regolarità della propaganda elettorale; 4) equiparare i mezzi di comunicazione esterna agli altri mezzi di comunicazione ai fini della propaganda elettorale; 5) consentire un risparmio per tutti gli enti locali sui quali oggi gravano i costi del servizio affissioni elettorali (oggi stimabile in media in complessivi 40 milioni all'anno), scongiurando l'uso ormai invalso di impianti obsoleti e pericolosi.

La materia è oggi ancora regolata dalla legge n. 212 del 1956. Essa impone che l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti, singoli candidati, movimenti o gruppi

politici che partecipano alla competizione elettorale o a consultazioni referendarie sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune. Una disciplina ormai datata, introdotta in un periodo in cui la propaganda elettorale poteva essere svolta unicamente mediante la pubblicità esterna, nel quale esisteva un monopolio statale per le trasmissioni televisive e radiofoniche, non esisteva il *web* e non esistevano, a parte i giornali, altre forme di comunicazione elettorale.

Si propone una generale revisione della normativa in materia, che permetta da un lato una effettiva equiparazione dei mezzi di comunicazione esterna agli altri mezzi di propaganda politica e dall'altro aiuti a reprimere con efficacia l'affissione abusiva, determinare un risparmio del denaro pubblico oggi speso per la predisposizione degli spazi, riducendo al contempo l'impatto ambientale di impianti pubblicitari obsoleti.

L'articolo 1 del disegno di legge indica la finalità della disciplina proposta. In particolare l'intervento normativo è finalizzato a garantire la parità di trattamento tra i candidati, tra le liste concorrenti e tra i soggetti politici che partecipano alle campagne elettorali e referendarie e reprimere le forme illegalità diffusa nell'affissione di manifesti in occasione delle consultazioni popolari. In tale quadro la legge tutela i diritti dei piccoli partiti e assicura la regolarità dei mezzi di propaganda. L'articolo 2 individua le specifiche modalità di svolgimento della propaganda elettorale esterna, attuata mediante affissione di stampati, giornali murali, manifesti, decorazioni e iscrizioni su veicoli privati

o mezzi di trasporto pubblico, da chiunque esercitata.

Gli articoli 3 e 4 concernano le modalità di individuazione ed autorizzazione degli spazi pubblici e privati destinati alla propaganda elettorale e referendaria. L'articolo 5 riprende ed aggiorna i divieti già esistenti

concernenti la propaganda abusiva. L'articolo 6 abroga la legge 4 aprile 1956, n. 212, e l'articolo 7 destina i risparmi derivanti dalla attuazione delle disposizioni della presente proposta di legge alle spese per il decoro urbano sostenute dai comuni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati, tra le liste concorrenti e tra i soggetti politici che partecipano alle campagne elettorali e referendarie e reprimere le forme illegalità diffusa nell'affissione di manifesti in occasione delle consultazioni popolari, la presente legge disciplina la propaganda e le attività comunque dirette a determinare la scelta degli elettori svolte mediante affissione di stampati, giornali murali, manifesti, decorazioni e iscrizioni su veicoli privati o mezzi di trasporto.

2. La presente legge disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento tra i candidati, tra le liste concorrenti e tra i soggetti politici che partecipano alle campagne elettorali e referendarie e di tutelare i diritti dei piccoli partiti e la regolarità della propaganda, l'accesso ai mezzi di propaganda di cui al comma 1 durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni *referendum*.

Art. 2.

(Nuove norme in materia di propaganda elettorale e referendaria)

1. La propaganda elettorale e referendaria e le attività comunque dirette a determinare la scelta di voto degli elettori, svolte mediante affissione di stampati, giornali murali, manifesti, decorazioni e iscrizioni su veicoli privati o mezzi di trasporto pubblico, da chiunque esercitata, deve essere svolta, du-

rante le campagne elettorali e referendarie, esclusivamente:

a) su impianti privati espressamente autorizzati dai comuni, anche collocati su auto pubblicitarie;

b) sui mezzi delle imprese di trasporto pubblico locale, previa remunerazione del servizio;

c) a titolo gratuito, sugli impianti appartenenti al servizio comunale affissioni, per una percentuale massima del 20 per cento degli spazi disponibili;

d) a titolo oneroso, sugli impianti appartenenti al servizio comunale affissioni, per una percentuale massima del 20 per cento degli spazi disponibili.

2. La propaganda esercitata secondo le modalità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *d)* del comma 1 può essere soggetta a prescrizioni dalle amministrazioni locali. Tali prescrizioni devono comunque garantire la parità di trattamento tra tutti i candidati e tra tutte le liste concorrenti.

3. Gli spazi di cui alla lettera *c)* del comma 1 sono distribuiti in parti eguali tra tutte le liste concorrenti, a cura dell'amministrazione comunale d'intesa con la prefettura.

4. Tra gli stampati, giornali murali o altri e manifesti previsti dai commi da 1 a 3 si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

5. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

6. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

7. L'attività di propaganda è esercitata dai quaranta giorni fino alle ventiquattro ore antecedenti le votazioni.

Art. 3.

*(Impianti e spazi comunali destinati alla
propaganda elettorale)*

1. In ogni comune la giunta comunale, tra il 43° e il 40° giorno precedente quello fissato per le elezioni, è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli impianti e gli spazi appartenenti al servizio comunale affissioni da destinare alla propaganda elettorale e referendaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate e in equa proporzione per tutto l'abitato.

2. Nei casi in cui, entro il giorno 43° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui al comma 1 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse

3. Gli impianti appartenenti al servizio comunale affissioni, da destinare alla propaganda elettorale e referendaria ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai rappresentanti delle liste concorrenti per le elezioni e ai soggetti politici che partecipano alle consultazioni referendarie. Ad essi si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative agli impianti e spazi privati destinati alla propaganda elettorale autorizzati dai comuni di cui all'articolo 4.

4. L'assegnazione degli impianti e degli spazi appartenenti al servizio comunale affissioni, da destinare alla propaganda elettorale e referendaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, è effettuata mediante sorteggio.

5. Nel caso in cui la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, relativi agli impianti e agli spazi appartenenti al servizio

comunale affissioni da destinare a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), il prefetto nomina un suo commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal servizio di tesoreria comunale.

6. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 4.

(Impianti e spazi privati destinati alla propaganda elettorale autorizzati dai comuni)

1. Le imprese che svolgono l'attività o sono detentrici degli impianti pubblicitari nella forma sia di concessione sia di autorizzazione, che li utilizzano allo scopo di propaganda elettorale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), devono garantire la parità di trattamento tra i candidati, tra le liste concorrenti e tra i soggetti politici che acquistano gli spazi ai fini di propaganda elettorale o referendaria e sono tenute ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenute ad emettere fattura.

2. Le spese per le attività di cui al comma 1, sostenute dalle liste partecipanti alle elezioni, nonché dai soggetti che, anche non partecipando alla competizione elettorale, invitano a scegliere tra le liste o i candidati, sono rendicontate ai sensi della normativa vigente, sulla base di fatturazione rilasciata dalle imprese che svolgono l'attività o sono detentrici degli impianti pubblicitari nella forma sia di concessione sia di autorizzazione.

Art. 5.

(Divieti e sanzioni)

1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali o altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 2, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali o altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali. Se il fatto è commesso da pubblico ufficiale, la sanzione amministrativa pecuniaria è da euro 1.000 a euro 5.000.

2. Chiunque affigge stampati, giornali murali o altri, o manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi impianti o spazi è punito la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 2.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque compie ai fini di propaganda elettorale iscrizioni murali o su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

3. Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda. Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 2, comma 5. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente comma è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

4. Per le condotte vietate dal presente articolo, fatta salva la responsabilità di colui che materialmente è colto in flagranza nell'esercizio delle violazioni previste, l'atto di accertamento che eroga una sanzione può essere notificato all'organizzazione politica, all'associazione o al titolare dell'impianto, considerati solidalmente responsabili, salvo prova contraria.

Art. 6.

(Abrogazione)

1. La legge 4 aprile 1956, n. 212, è abrogata.

Art. 7.

(Effetti finanziari)

1. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge rimangono nella disponibilità dei comuni, che li destinano alle spese per il decoro urbano.

